LEGGE REGIONALE

Istituzione dell'anagrafe degli interventi finanziari regionali

Legge regionale:

"Istituzione dell'anagrafe degli interventi finanziari regionali"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Per consentire alla Regione Puglia l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del proprio Statuto e per garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impiego e di spesa, si istituisce presso l'Assessorato regionale al Bilancio l'anagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Soggetti iscritti all'anagrafe)

1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti -secondo le procedure previste dai successivi articoli- tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli Enti strumentali, relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.

- 2. Agli effetti del funzionamento dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.
- 3. I soggetti iscritti all'anagrafe devono comunicare, con gli atti in tesi a ottenere le erogazioni di cui ai precedenti comma 1º e 2º, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta variazione.

Art. 3

(Determinazione delle procedure di iscrizione)

1. La Giunta regionale delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al finazionamento dell'anagrafe e conseguimento delle finalità individuando, comunque, le principali categorie da contemplarernel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.

(Pubblicità ed utilizzo dei dati dell'anagrafe)

1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari somble positati presso l'Assessorato regionale al Bilancio e sono a disposizione di ciascum Consigliere regionale a norma dell'art. 30 dello Statuto; a norma dell'art. 34 dello Statuto, devono essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano richiesta.

- 2. I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.
- 3. I dati contenuti nell'anagrafe sono comunque riprodotti in una re lazione che l'Assessore regionale al Bilancio dovrà inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre solare. In tale relazione dovranno essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.
- 4. Le relazioni di cui al precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto di pubblicazione previa intesa fra l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, approvato con L.R. 11.2.1988, n. 6:

PARTE II - SPESA
Competenza Cassa

Variazione in aumento:
- Cap. 0003642 (c.n.i.) "Spese per l'anagrafe degli interventi finanziari regionale - L.R....." 500.000.000 500.000.000

Competenza

Cassa

Variazione in diminuzione:

- Cap. 1020010 "Fondo per il finanzia mento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente"

500.000.000

500.000.000

2. Per gli esercizi successivi, si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- The Control of the

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernela)



E' estratto del verbale della seduta del 30.6.88 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGERTARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F. to (Silvana Vernola)

- 8 LUG. 1988

p.c.c. (Silvana Merga